# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2718-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(RELATORE **SALVI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 1° febbraio 1974*** *(Stampato n. 1297)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**
**(MORO ALDO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(COLOMBO EMILIO)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 febbraio 1974***

—

## Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971

*Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame per la ratifica della convenzione con l'Irlanda e del protocollo aggiuntivo conclusi a Dublino l'11 giugno 1971, già approvato dal Senato, mira ad evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

È uno dei tanti disegni di legge di ratifica di convenzioni in materia fiscale che tende a facilitare i rapporti economici fra il nostro ed altri paesi.

Dati i diversi sistemi vigenti in Italia ed in Irlanda si è dovuta ricercare una composizione degli interessi contrapposti e lo si è fatto seguendo le linee generali del Progetto di convenzione elaborato dal comitato fiscale della OCSE, organizzazione della quale fanno parte sia l'Italia sia l'Irlanda.

Senza esporre le linee caratteristiche della convenzione, il relatore ritiene più opportuno sottolineare quanto è segnalato dalla Commissione Finanze e tesoro nel suo parere espresso

alla Commissione Esteri e cioè il fatto che in questa convenzione, così come in molte altre convenzioni del genere già approvate, si è regolata la materia fiscale secondo le norme vigenti in Italia prima della entrata in vigore della riforma tributaria.

Per ovviarvi il relatore fa proprio, anche a nome della Commissione Esteri, l'invito espresso dalla Commissione Finanze e tesoro perché vengano rinegoziate dal Governo questa e tutte le altre convenzioni in contrasto con la riforma fiscale entrata in vigore in Italia col 1° gennaio 1974.

È vero che l'articolo 4 della convenzione prevede il caso di modifiche della legislazione fiscale nell'uno o nell'altro paese e il conseguente adattamento dei rapporti, ma si ritiene non sufficiente il ricorso a questo articolo quanto invece una vera e propria rinegoziazione.

A tal fine verrà presentato in aula un apposito ordine del giorno.

In ogni caso si ritiene utile ora provvedere alla ratifica sia perché la convenzione regola situazioni pregresse sia perché comunque essa regola i rapporti fiscali fra soggetti dei due paesi.

Per questo il relatore chiede all'Assemblea che voglia esprimere il suo voto favorevole alla ratifica della convenzione in oggetto.

SALVI, *Relatore.*

---

# PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA).

« La Commissione, pur non manifestando avviso contrario al provvedimento di ratifica, in considerazione dei rapporti pregressi contemplati dall'articolo 27 dell'Accordo, segnala alla Commissione di merito la necessità di raccomandare al Governo, e con pressante urgenza, di rinegoziare la convenzione oggetto dell'Accordo del 1971 e di porre in opera la più vigile cautela nell'esecuzione del provvedimento di ratifica per i rapporti tributari posti in essere dopo il 1° gennaio 1974. La Commissione è consapevole che accordi bilaterali possono certo derogare le norme generali, tuttavia ciò non può avvenire in modo tale da stravolgere l'impianto stesso della normativa tributaria generale testé radicalmente riformata. Si citano a titolo di esempio l'articolo 5 della convenzione (per i redditi immobiliari), gli articoli 9 e 10 (in materia di dividendi ed interessi), l'articolo 14 (in materia di lavoro subordinato) che contrastano pesantemente con i cardini dei decreti delegati entrati in vigore il 1° gennaio 1974 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di accertamento delle imposte medesime. (La riforma assoggetta ad imposizione i residenti per i redditi ovunque prodotti, stabilisce clausole e limiti precisi in materia di credito d'imposta, detta norme perentorie in materia di trattenute sui dividendi e gli interessi, esenta i lavoratori italiani che lavorino all'estero dal pagamento dei tributi in Italia, senza le clausole restrittive previste dall'articolo 14 dell'Accordo).

La Commissione coglie l'occasione per invitare la Commissione di merito affinché (ricordando al Governo che già gli Stati Uniti hanno iniziato passi diplomatici per rinegoziare le convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali) richieda al Governo un preciso impegno alla revisione e rinegoziazione delle numerose convenzioni che, stipulate prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria, risultano non solo anomale rispetto all'impianto della riforma, ma altresì suscettibili, per lo scarto sistematico tra vecchio e nuovo regime fiscale, di favorire le evasioni fiscali che gli accordi stessi si preoccupano di prevenire ».

| DISEGNO DI LEGGE<br>APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA | TESTO<br>DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito ed il Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa. | *Identico.* |